



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato A alla Delib.G.R. n. 15/22 del 13.4.2010

Criteria e procedure per l'ammissibilità di rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente 3.8.2005

L'ammissione di rifiuti in discarica potrà avvenire secondo le seguenti modalità operative:

1. **Caratterizzazione di base:** viene effettuata dal produttore secondo le modalità e la frequenza previste dall'art. 2 e dall'allegato 1 del D.M. 3.8.2005 e prevede:
 - a) la compilazione di una scheda di caratterizzazione di base che riporti i requisiti fondamentali di cui al punto 2 dell'Allegato 1 al D.M. 3/08/05, ovvero:
 - fonte ed origine dei rifiuti;
 - le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti);
 - descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 o una dichiarazione che spieghi perché tale trattamento non è considerato necessario;
 - i dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento del percolato quando sia presente;
 - aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia);
 - codice dell'elenco europeo dei rifiuti;
 - le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano tra le esclusioni di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
 - la categoria di discarica alla quale i rifiuti sono ammissibili;
 - se necessario, le precauzioni supplementari da prendere in discarica;
 - un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare o recuperare i rifiuti;
 - b) l'individuazione delle variabili principali (parametri critici) per la verifica di conformità di cui all'art. 3 del D.M. 3.8.2005 e le eventuali possibilità di semplificare i test relativi (in modo da ridurre il numero dei componenti da misurare, ma solo dopo la verifica delle informazioni



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

pertinenti). Determinando le caratteristiche dei rifiuti si possono stabilire dei rapporti fra la caratterizzazione di base e i risultati delle procedure di test semplificate, nonché la frequenza delle verifiche di conformità;

- c) la caratterizzazione analitica del rifiuto deve essere svolta nel rispetto del punto 3 dell'allegato 1 al D.M. 3.8.2005. In particolare, le prove previste per determinare le caratteristiche dei rifiuti devono sempre comprendere quelle destinate a verificarne la conformità;
- d) la scheda di caratterizzazione dovrà eventualmente indicare il motivo per il quale non è stata effettuata la caratterizzazione analitica del rifiuto (i motivi sono riportati all'art. 6, comma 1 del D.M. 3.8.2005 o all'allegato B alla presente deliberazione);
- e) non è necessario effettuare la caratterizzazione analitica qualora il rifiuto rientri nei casi di cui al punto 4 dell'allegato 1 al D.M. 3/8/05, ed in particolare non risulta pratico effettuare tale tipo di analisi. Rientrano in tale esclusione i rifiuti contenuti nell'elenco denominato "Lista dei rifiuti speciali non pericolosi da non caratterizzare analiticamente" di cui all'allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;
- f) la scheda di caratterizzazione e l'eventuale documentazione analitica vengono conservate dal gestore della discarica per un periodo di cinque anni.

2. **Verifica di conformità**: viene effettuata da parte del gestore della discarica con la medesima frequenza della caratterizzazione di base ("La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno"), con prelievo presso il produttore o in ingresso all'impianto di smaltimento e con le modalità di cui all'art. 3 del D.M. 3.8.2005. Tale verifica prevede anche:

- a) esame della documentazione presentata dal produttore;
- b) eventuale sopralluogo presso il produttore per visionare il rifiuto e/o il luogo e il processo da cui sono generati i rifiuti;
- c) se, dall'esame di quanto sopra, il rifiuto viene giudicato ammissibile e se il rifiuto non appartiene alle categorie escluse dalla caratterizzazione analitica (cfr. par. 1 di questa procedura), si procede al campionamento per la verifica di conformità di cui al punto successivo;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- d) con frequenza minima annuale il gestore provvede a prelevare un campione di rifiuto e a verificarne la conformità analitica ai criteri di accettazione in discarica previsti dal DM 3.8.2005 in base alla tipologia del rifiuto. Un campione del rifiuto sottoposto ad analisi verrà conservato per un periodo di ameno due mesi, a disposizione dell'autorità competente, presso la discarica o presso il laboratorio incaricato di eseguire i campionamenti e le analisi;
 - e) i parametri da verificare sono precisati nella caratterizzazione di base dei rifiuti; i parametri devono corrispondere alle informazioni che servono per definire le caratteristiche dei rifiuti. È necessario il controllo almeno dei parametri critici (variabili principali) determinati nella caratterizzazione di base; il controllo serve a verificare che i rifiuti rispettino i valori limite per i parametri critici. Per la verifica della conformità occorre utilizzare uno o più dei test impiegati per la caratterizzazione di base; le prove devono comprendere almeno un test di cessione per lotti. Per la verifica di conformità occorre servirsi dei metodi individuati all'allegato 3 del D.M. 3.8.2005;
 - f) se i risultati dell'analisi eseguita dal gestore confermano l'ammissibilità del rifiuto in discarica, i conferimenti possono iniziare o proseguire;
 - g) se i risultati dell'analisi eseguita dal gestore evidenziano l'inammissibilità del rifiuto in discarica, si procederà a non autorizzare i conferimenti o a sospendere i conferimenti di tale rifiuto, richiedendo al produttore quali azioni correttive intenda mettere in atto al fine di rendere conforme il rifiuto ai criteri di accettazione previsti dal D.M. 3.8.2005. Un'eventuale assenza di risposta o in ogni modo una risposta ritenuta non esaustiva determinerà la revoca dei conferimenti di tale rifiuto;
 - h) eventuali risposte esaustive dovranno essere verificate con apposito controllo analitico prima del riavvio dei conferimenti;
 - i) della sospensione e dell'interruzione definitiva dei conferimenti verrà data notifica agli organi di controllo;
 - j) i risultati della verifica di conformità vengono conservati dal gestore della discarica per un periodo di cinque anni.
3. **Verifica in loco**: viene effettuata dal gestore su ogni carico di rifiuti e con le modalità di cui all'art. 4 del D.M. 3.8.2005 e prevede anche:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) controllo della documentazione di accompagnamento dei rifiuti, compreso, se previsto, il formulario di identificazione;
- b) verifica della corrispondenza delle caratteristiche dei rifiuti a quanto indicato nel formulario di identificazione;
- c) ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico, con particolare attenzione ai rifiuti che possono contenerne altri al loro interno (ingombranti);
- d) qualora, dalla verifica in loco, il rifiuto dovesse risultare non ammissibile, il carico sarà respinto e dell'evento sarà data notifica agli organi di controllo.